

PENSIONI 2020

 A CURA DEL DIPARTIMENTO PREVIDENZA
 SPI CGIL E DEL PATRONATO INCA

COS'È CAMBIATO PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE E PER CHI LO È GIÀ

Dallo scorso anno il **requisito anagrafico** per la **pensione di vecchiaia** è fissato a **67 anni**, escluse alcune categorie di lavoratori, in particolare gli addetti a mansioni gravose, usuranti e notturni. Introdotti con decreto collegato alla penultima Legge di Bilancio, sono ancora validi **Quota 100** – in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi – e il congelamento fino a tutto il 2026

dell'adeguamento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (per gli uomini con 42 anni e 10 mesi, donne con 41 anni e 10 mesi e lavoratori precoci con 41 anni, e finestra di 3 mesi per la decorrenza). Altre opzioni di anticipo sono l'Isopensione, scivolo a carico delle aziende per dipendenti in esubero, l'**Opzione Donna** e l'**APE Sociale, prorogate per l'anno 2020**.

CALCOLO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

Il sistema della previdenza pubblica gestito dall'INPS si basa oggi, dopo la Legge Fornero, sul **metodo contributivo**: maggiore è il montante contributivo del lavoratore – il calcolo considera le basi imponibili annue che determinano il numero dei contributi effettivamente versati, le diverse aliquote adottate per dipendenti, autonomi

e parasubordinati e i tassi annui di rivalutazione secondo il PIL –, più alto sarà l'importo della pensione. Il metodo contributivo **si applica in due forme: mista**, con una quota variabile di contributivo per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, **e pura** per chi ha cominciato a versare i contributi solo dopo, sostanzialmente i giovani.

CONTRIBUZIONE	AL 31 DICEMBRE 1995		
	Almeno 18 anni	Meno di 18 anni	Nessuna
1995	Retributivo fino al 31/12/2011	Retributivo fino al 31/12/1995	Contributivo
1996		+	
2011	+	Contributivo dal 01/01/1996	
2012			

PENSIONE DI VECCHIAIA 2020

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	-
<i>Gravosi e usuranti</i>	66 anni 7 mesi	30 anni		
CONTRIBUTIVO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	Soglia pensione 1,5 volte importo assegno sociale
<i>NO requisito importo</i>	71 anni	5 anni		-
TOTALIZZAZIONE	66 anni	20 anni	18 mesi	-

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, con un'invalidità riconosciuta minimo dell'80% e almeno 20 anni di contributi (15 in casi particolari previsti dalla legge), possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, **rispettivamente a 60 anni (uomini) e 55 anni (donne)**, con l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA E OPZIONI DI ANTICIPO 2020

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO <i>Uomini</i>	-	42 anni 10 mesi	3 mesi	-
<i>Donne</i>		41 anni 10 mesi		
<i>Lavoratori precoci</i>		41 anni		
CONTRIBUTIVO <i>Uomini e donne</i>	64 anni	20 anni	-	Soglia pensione 2,8 volte importo assegno sociale
TOTALIZZAZIONE	-	41 anni	21 mesi	-
QUOTA 100 <i>Settore privato</i>	62 anni	38 anni	3 mesi	-
<i>Settore pubblico</i>			6 mesi	
OPZIONE DONNA <i>Dipendenti</i>	58 anni	35 anni	12 mesi	Requisiti maturati entro il 31/12/19 e scelta contributivo
<i>Autonome</i>	59 anni		18 mesi	
LAVORI USURANTI	61 anni 7 mesi	35 anni	-	Lavoratori dipendenti quota minima 97,6
APE SOCIALE <i>Occupati e disoccupati</i>	63 anni	30 anni	-	Lavoratori in determinate condizioni soggettive
<i>Lavori gravosi</i>		36 anni		

Opzioni sperimentali di anticipo pensionistico

Quota 100 è la **misura sperimentale valida fino a tutto il 2021** che permette di anticipare l'accesso alla pensione con almeno 38 anni di contributi e 62 anni d'età e differenti finestre mobili per lavoratori autonomi, dipendenti privati e pubblici. Fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) è preclusa la possibilità di continuare a lavorare, fatte salve le prestazioni occasionali entro un tetto massimo di 5mila euro l'anno. Sono esclusi da Quota 100 i militari delle Forze Armate, di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

L'**Opzione Donna, prorogata anche per il 2020**, è riservata alle lavoratrici che, optando per il calcolo contributivo, abbiano raggiunto i requisiti previsti di età e anzianità - 35 anni di contributi e 58 anni d'età per le dipendenti e 59 anni per le autonome - entro il 31 dicembre 2019. Sono previste due differenti finestre mobili, rispettivamente di 12 e 18 mesi.

L'**APE Sociale, ancora valida nel 2020**, è riservata a lavoratori - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati con almeno 63 anni di età e privi di una pensione diretta in Italia o all'estero - che si trovano in particolari situazioni soggettive. I lavoratori addetti a mansioni gravose devono aver maturato almeno 36 anni di contributi, gli altri almeno 30 anni; per le donne è prevista la riduzione di 12 mesi per ogni figlio, con limite massimo di 2 anni.

PENSIONI GIÀ IN ESSERE E TRATTAMENTI D'UFFICIO

Pensioni e trattamenti assistenziali, comprese le indennità di accompagnamento per invalidi civili, nonché le rendite INAIL sono posti in pagamento il primo giorno bancabile, ovvero feriale, di ogni mese, fatte salve le disposizioni per il pagamento alle poste in questi mesi di emergenza.

PEREQUAZIONE E IMPORTI

Il meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni serve ad adeguare ogni anno l'importo degli assegni al costo della vita per difendere il potere d'acquisto dei pensionati.

Nell'ultimo decennio, il suo regolare funzionamento è stato più volte sospeso, con blocchi illegittimi, parziali ristori e mancate rivalutazioni, anche se **nel 2018 c'è stato un piccolo aumento. Annunciato nel 2019, e poi posticipato al 2020, il ritorno alla normalità** con il meccanismo a tre fasce progressive (100% fino a 3 volte il trattamento minimo TM, 90% da oltre 3 a 5 volte il TM, 75% da oltre 5 volte il TM) **si vedrà, forse, nel 2022.**

Lo scorso anno, infatti, il Governo è intervenuto mettendo nuovamente le mani in tasca ai pensionati con uno schema a 7 fasce e percentuali decrescenti fino al 40%, tagliando dunque le percentuali di rivalutazione per gli assegni sopra 3 volte il TM e applicandole a tutto l'importo e non solo alla quota eccedente le fasce.

Ma non è finita qui, perché con **la Legge di Bilancio 2020** si è deciso per un'ulteriore modalità transitoria valida per l'anno in corso che prevede un **adeguamento basato su un valore previsionale dello 0,4%**, peraltro nettamente inferiore all'1,1% pagato lo scorso anno. **Le percentuali di rivalutazione per il 2020:**

- > **al 100%** per assegni fino a 4 volte il TM
- > **al 77%** per assegni oltre a 4 e fino a 5 volte il TM
- > **al 52%** per assegni oltre 5 e fino a 6 volte il TM
- > **al 47%** per assegni oltre 6 e fino a 8 volte il TM
- > **al 45%** per assegni oltre 8 e fino a 9 volte il TM
- > **al 40%** per assegni oltre 9 volte il TM

A titolo esemplificativo, dunque, da gennaio chi percepiva una pensione di 2.000 euro lordi ha ottenuto un aumento lordo mensile di 8 euro.

Alle **pensioni oltre 10 volte il trattamento minimo**, le cosiddette pensioni d'oro, è applicato invece un **contributo di solidarietà** sulla quota eccedente i 100mila euro lordi che va dal 15% al 40%.

Per l'applicazione dell'indice di rivalutazione allo 0,4% **i trattamenti assistenziali e previdenziali per il 2020** hanno i seguenti importi:

- Invalità civile: 286,81 euro**
- Indennità di accompagnamento: 520,29 euro**
- Assegno sociale: 459,83 euro**
- Trattamento minimo: 515,07 euro**

TRATTAMENTI D'UFFICIO 2020

Agli aventi diritto, in generale i pensionati con assegni bassi, l'INPS eroga d'ufficio i seguenti trattamenti:

> **Importo aggiuntivo sulla 13esima mensilità**, pagato con la pensione di dicembre, ha un **importo massimo di 154,94 euro**. Spetta ai titolari di una o più pensioni che non superano l'importo del TM più quello della somma aggiuntiva stessa (6.850,85 euro per il 2020) e che di fatto non possono richiedere la maggiorazione sociale perché in presenza di altri redditi, ma entro certi limiti: personale di 10.043,87 euro, ovvero fino a 1,5 volte il TM, e coniugale di 20.087,73 euro, ovvero fino a 3 volte il TM.

> **14esima mensilità**, pagata a luglio, ha un importo massimo di 655,20 euro. Spetta ai pensionati con trattamenti fino a 2 volte il TM e un reddito che non superi tale importo (10.043,87 euro con reddito personale fino a 1,5 volte il TM e 13.391,82 euro con reddito personale tra 1,5 e 2 volte il TM), maggiorato della quota stessa di 14esima eventualmente spettante.

Entrambi sono corrisposti in presenza di specifici requisiti, ma si può farne richiesta se erroneamente esclusi, previa verifica. **Non sono tassati**, ovvero non costituiscono reddito né a fini fiscali né per la corresponsione di altri trattamenti. Vengono **riconosciuti in misura piena o parziale** a seconda dell'importo di quanto già percepito dal pensionato.

Per ogni informazione e per assistenza nella gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali rivolgersi agli operatori del Patronato INCA e dello SPI, a disposizione nelle sedi CGIL della Marca. Per conoscere gli orari, www.cgiltreviso.it